



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E SCIENZE ANIMALI - *DIVAS*

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, denominato con l'acronimo DIVAS (di seguito Dipartimento), sito in via dell'Università, 6 – 26900 Lodi, costituito con decreto rettorale registrato al n. 3214 in data 21/07/2021.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi istituzionali della didattica, della ricerca, del trasferimento tecnologico e della terza missione, con la finalità di contribuire allo sviluppo culturale e socioeconomico del contesto medico veterinario, delle scienze animali e delle biotecnologie, in linea con il Piano Strategico e le Politiche della Qualità dell'Ateneo.

Sono considerati principi fondamentali di riferimento:

- la centralità della didattica e la sistematica applicazione delle regole nazionali ed europee che ne certificano la qualità per tutti i Corsi di Studio erogati dal Dipartimento;
- la valorizzazione e il progresso della ricerca, consolidando il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e lo sviluppo degli obiettivi didattici;
- la sostenibilità dell'offerta formativa, perseguibile tramite un'equa ripartizione delle risorse tra le aree culturali e disciplinari, attuata con criteri trasparenti e condivisi sulla base delle necessità didattiche e scientifiche;
- lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nei vari ambiti di competenza, attivando sinergie territoriali in ambito nazionale e internazionale;
- la diffusione e la comunicazione dei risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica e alla terza missione

1. Il Dipartimento organizza e garantisce le strutture per la ricerca e ne promuove il potenziamento e l'adeguamento per realizzare i programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni/enti pubblici e aziende private, nazionali e internazionali. Al Dipartimento spetta il compito di individuare le misure più idonee a favorire lo sviluppo armonico delle proprie attività scientifiche e delle politiche di qualità e trasparenza, avvantaggiandosi altresì degli strumenti e delle risorse messi a disposizione dall'Ateneo.

2. Il Dipartimento promuove la sua naturale interdisciplinarietà, supportata dall'integrazione della ricerca di base con quella applicata, avvalendosi delle strutture, delle strumentazioni e del personale dipartimentale, in sinergia con enti nazionali e internazionali.

3. Il Dipartimento comprende i settori scientifico-disciplinari di riferimento, elencati nell'Allegato 1.



Il Dipartimento può estendere il numero e la tipologia dei settori concorsuali di riferimento, nell'ottica di acquisire nuove competenze utili a un miglioramento delle attività scientifiche, didattiche, di terza missione e di innovazione e trasferimento tecnologico.

4. L'attività di Terza Missione del Dipartimento è finalizzata ad incrementare l'interazione con il contesto socioeconomico e culturale di riferimento, con particolare riguardo alle attività formative, clinico-assistenziali, di divulgazione scientifica e di valorizzazione economica della conoscenza, contribuendo alla crescita del tessuto culturale, sanitario, economico e produttivo del territorio e della società civile. Il Dipartimento sviluppa progetti educativi, formativi e informativi nei settori di propria pertinenza, anche a seguito di accordi programmatici e di progetto con gli Uffici Scolastici, le Direzioni Regionali ed enti rappresentativi del territorio.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento organizza e svolge attività didattica per tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria, forma professionisti che operano nei vari ambiti di studio, ricerca, tutela, cura e promozione della salute, dell'allevamento e del benessere degli animali e della produzione di alimenti di origine animale e di mangimi, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. I docenti del Dipartimento propongono programmi di studio coerenti agli obiettivi formativi e derivati dalle loro attività di ricerca e da collaborazioni interdisciplinari. Il contributo che il Dipartimento intende apportare all'offerta formativa di tutti i corsi di studio di cui è referente principale o associato è in linea con gli standard di qualità nazionali e internazionali.

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali è referente principale e associato per i corsi di studio elencati nell'Allegato 2.

2. Modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui all'Allegato 2, possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5

Formazione dottorale

1. Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, nonché l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, incentivandone la progressione in rapporto allo sviluppo di nuove tematiche scientifiche.

Nell'ambito della propria autonomia didattica e di ricerca, il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di dottorato congiunto con università ed enti di ricerca, nazionali e internazionali.

Art. 6

Formazione permanente continua e formazione specialistica

1. Il Dipartimento promuove la formazione post-laurea attraverso il continuo rinnovamento e potenziamento dell'offerta nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca nazionali ed europei, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e l'attivazione di master e corsi di perfezionamento e di percorsi di residency per i college europei.



Il Dipartimento provvede al coordinamento, alla programmazione e alla gestione delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria, ovvero a proporre di nuove, in ottemperanza all'art. 2 del D.M 27 gennaio 2006, all'art. 42 dello Statuto di Ateneo e all'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo. I docenti del dipartimento contribuiscono con la propria attività didattica all'offerta formativa post laurea delle Scuole di Specializzazione elencate nell'Allegato 3.

2. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo nonché del corpo docente e dei ricercatori, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento, dall'Amministrazione dell'Ateneo ed eventualmente da altri Atenei ed Enti Nazionali ed Esteri.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento e organizzazione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. L'Ospedale Veterinario Universitario (OVU) e il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale (CZDS) e i laboratori di ricerca costituiscono unità funzionali tecnico-specialistiche afferenti al Dipartimento, che ne ha la responsabilità amministrativa gestionale e vi esercita funzioni di indirizzo e di controllo della conduzione. Le modalità generali di funzionamento dell'OVU e del CZDS, i relativi profili di responsabilità e l'articolazione organizzativa sono definiti negli Allegati 4 e 5. Sono parte integrante del Dipartimento i laboratori di ricerca. Altresì il Dipartimento ha in carico la gestione dei laboratori didattici tramite la sinergia tra personale tecnico-scientifico del Dipartimento e personale di supporto della struttura logistica competente.

3. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Dipartimento provvede alla razionale utilizzazione dei mezzi e delle risorse a disposizione, nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori. Il Dipartimento programma le risorse da destinare per il funzionamento delle strutture di servizio di cui al comma 5.

5. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale per un'efficiente attività di ricerca ed un idoneo ambiente di lavoro, e attribuisce razionalmente spazi e infrastrutture in base alle esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

6. L'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento è permesso a tutti i componenti del Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore,



i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale di personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: contrattisti di ricerca, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, *visiting scientist*, *visiting scholar* e *visiting professor*, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore, nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento.

4. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

5. Le richieste di afferenza al Dipartimento da parte di professori e di ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo sono esaminate dal Dipartimento sulla base di motivate ragioni scientifiche e didattiche, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 9

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Consiglio
- b. Il Direttore
- c. La Giunta

2. Sono Organi gestionali delle due unità funzionali Centro Zootecnico didattico-sperimentale (CDZS) e Ospedale Veterinario Universitario (OVU):

- a. Il Comitato di Coordinamento del CZDS.
- b. Il Comitato di Coordinamento dell'OVU.

Art. 10

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale d'Ateneo, è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, esercitando la propria autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate.



Compete al Consiglio di Dipartimento:

- a. approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti Organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, gli altri Regolamenti;
- b. approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi sia alle linee generali annuali e triennali di attività sia alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento, in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c. avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d. formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e. formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b, le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f. formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g. avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h. deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i. ottemperare agli obblighi derivanti dalle normative di accreditamento permanente presso gli organismi nazionali e internazionali dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, e in particolare monitorare l'applicazione del sistema di certificazione e di accreditamento europeo del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 del Regolamento generale;
- j. curare i rapporti con le istituzioni sanitarie veterinarie, comunali, regionali e nazionali;
- k. approvare, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- l. proporre l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea triennali o magistrali e a ciclo unico, ove queste siano previste da norma di legge o da direttive della Comunità Europea;



- m. proporre l'attivazione, ed eventualmente la disattivazione, di scuole di specializzazione, di corsi e di scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento, programmi di *internship* e *residency* e altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- n. proporre le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento;
- o. organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
- p. esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori concorsuali o a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
- q. deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
- r. esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- s. determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e successivo articolo 3;
- t. deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici interdipartimentali, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo;
- u. deliberare in merito alla richiesta di adesione alle Piattaforme Tecnologiche di Ateneo e proporre la costituzione di Centri e Laboratori secondo le modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell'Università degli Studi di Milano;
- v. deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività didattica, di ricerca ed assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni pubbliche e private; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- w. approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- x. adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività didattica, di ricerca, di terza missione e dei servizi, inclusi quelli ospedalieri e zootecnici, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse; a tal fine, approva il Piano Triennale Dipartimentale e i relativi documenti di monitoraggio e riesame in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- y. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici, inclusa l'attribuzione in via temporanea di tutte le funzioni assegnate dai regolamenti al Comitato di Direzione della Facoltà e non esplicitamente citate nel presente regolamento.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 16 dell'art. 13 del Regolamento generale, avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente



rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 del Regolamento generale, avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di Laurea Magistrale o del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria di cui il Dipartimento è referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale è richiesto il voto favorevole di tutti i dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

Art. 11 Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con specifici compiti istruttori e consultivi, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 15.

2. Sono costituite quali Commissioni permanenti:

- Commissione Affari EAEVE, per il monitoraggio del processo e dei requisiti necessari all'accreditamento periodico del Corso di Laurea di Medicina Veterinaria;
- Commissione Assicurazione Qualità di Dipartimento, a supporto della promozione della cultura della qualità e della gestione delle attività che riguardano l'assicurazione della qualità del Dipartimento;
- Commissione Internazionalizzazione, per la promozione e il coordinamento delle attività di internazionalizzazione del Dipartimento;
- Commissione Programmazione, per lo sviluppo strategico del personale del Dipartimento, in funzione alle attività didattiche, scientifiche, assistenziali e di terza missione;
- Commissione Scientifica e di Ricerca, per la promozione e il coordinamento delle attività scientifiche e di ricerca del Dipartimento;
- Commissione Terza Missione, per la diffusione della cultura, della conoscenza e del trasferimento dei risultati della ricerca nel contesto socio economico e culturale del territorio.

3. Ogni membro del Dipartimento può partecipare ad una sola Commissione.

4. Ogni Commissione è tenuta a dotarsi di un proprio regolamento preliminarmente approvato dal Consiglio di Dipartimento ad esporre all'Assemblea un documento programmatico ed uno consuntivo, su base annuale. Oltre alle Commissioni di cui ai punti precedenti, il Consiglio di Dipartimento può costituire ulteriori Commissioni, permanenti o temporanee, per seguire particolari campi di attività dipartimentali.

Art. 12 Composizione del Consiglio



1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e da quelle specifiche definite dal presente Regolamento.

2. Sono membri del Consiglio:

- a. tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
- b. il Responsabile Amministrativo;
- c. il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa-gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche, in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi;
- d. una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo, la cui numerosità è pari alla media tra una quota non inferiore al 20% del personale interessato e una quota non inferiore al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e del comma 8 art. 13 del Regolamento generale di Ateneo;
- e. una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati, la cui numerosità è pari al 15% degli interessati, arrotondata all'intero superiore, che si riduce a una unità qualora il numero complessivo degli assegnisti presenti nel Dipartimento sia inferiore a cinque, in conformità al comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e al comma 10 dell'art. 13 del Regolamento Generale d'Ateneo;
- f. una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, pari al 10% degli interessati, arrotondata all'intero superiore, che si riduce a una unità qualora il numero complessivo dei dottorandi presenti nel Dipartimento sia inferiore a cinque, in conformità al comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e al comma 10 dell'art. 13 del Regolamento Generale d'Ateneo;
- g. una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, pari a 3 unità, una per ciascuna Classe di Specializzazione come da allegato del DM 27 gennaio 2006, in conformità al comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e al comma 10 dell'art. 13 del Regolamento Generale d'Ateneo;
- h. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale indicati all'art. 4, di cui il Dipartimento è referente principale, pari al 15% dei componenti dello stesso Consiglio, in conformità al comma 3 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e al comma 3 dell'art. 33 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti con modalità stabilite dall'Ateneo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. A norma dell'art. 62 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere e la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento le figure di elevata professionalità e il responsabile amministrativo, membri di diritto del Consiglio. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I risultati delle elezioni sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

4. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione sono elette nel corso di votazioni indette dal Direttore del Dipartimento, che ne garantisce anche il regolare svolgimento. L'indizione avviene con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della



data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al precedente comma, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

5. Il Dipartimento promuove la partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai momenti di orientamento organizzati dal Dipartimento a beneficio di studenti e potenziali studenti, e favorisce la comunicazione tra gli stessi rappresentanti degli studenti e gli iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è referente. La rappresentanza degli studenti non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute del Consiglio.

6. Le rappresentanze elette di cui ai punti d, f, g del comma 2, durano in carica un triennio accademico, mentre le rappresentanze dei titolari di assegni di ricerca e degli studenti durano in carica due anni. I rappresentanti di tutte le componenti sopra indicate possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

7. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio del Dipartimento decadono dal mandato, qualora siano assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero a un terzo delle sedute annuali.

8. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento purché ricorra la condizione stabilita al comma 4 dell'art. 64 dello Statuto.

9. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, su invito del Direttore di Dipartimento, con parere consultivo e senza diritto di voto, studiosi ed esperti, anche non universitari, coinvolti nelle attività del Dipartimento. La partecipazione al Consiglio di tali figure è limitata ai punti dell'ordine del giorno concernenti la loro attività di collaborazione con il Dipartimento.

Art. 13 Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente regolamento.

2. Spetta al Direttore assolvere i compiti previsti al comma 19 dell'art. 13 del Regolamento generale dell'Ateneo e dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto:

- a. individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b. proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c. assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



- d. assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e. indirizzare e sovrintendere ai profili funzionali del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f. validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g. sovrintendere ai processi AQ di Dipartimento e nominare il referente AQ di Dipartimento;
- h. indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.

3. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto, come indicato al successivo comma 5. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Sarà cura del Decano predisporre il calendario per la presentazione delle candidature che devono pervenire entro 30 giorni dalla data delle elezioni

4. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

5. Le elezioni del Direttore di dipartimento possono aver luogo in presenza, in sedute dedicate del Consiglio di dipartimento e tramite procedure di votazione che utilizzano schede cartacee, oppure in modalità telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall'amministrazione. In entrambi i casi, le elezioni sono indette dal decano, ovvero dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

7. Il Direttore nomina un Vicedirettore, individuato tra i docenti a tempo pieno del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia. Il Vicedirettore di Dipartimento coadiuva il Direttore, è membro di diritto nella Giunta e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. La durata in carica del Vicedirettore corrisponde a quella del Direttore. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Vicedirettore, il Direttore provvede a delegare le funzioni di supplenza ad un altro professore di ruolo.



Art. 14 La Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore ed esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento. Eventuali funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento sono svolte con apposita delibera del Consiglio.

2. La Giunta di Dipartimento è composta, oltre che dai membri di diritto, Direttore, Vicedirettore e Responsabile amministrativo, da un numero di membri nel limite del 15% dei componenti del Consiglio, in conformità del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto:

- a. i Presidenti dei Collegi didattici dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente, se appartenenti al Dipartimento, ed eventualmente un rappresentante dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente associato, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento;
- b. tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti nel Consiglio di Dipartimento. Per tale elezione, l'elettorato passivo e attivo è attribuito ai soli rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti in Consiglio, incluse le figure di EP, escluso il responsabile amministrativo;
- c. la componente elettiva della Giunta, non inferiore al 60% dei suoi membri, in rappresentanza dei docenti del dipartimento, è identificata garantendo la rappresentanza equilibrata di tutte le fasce, dei settori scientifico-disciplinari e considera i principi del Gender Equality Plan di Ateneo. L'elettorato passivo è attribuito, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza, ai docenti che garantiscono la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno 18 mesi di mandato. Il passaggio di fascia di un membro comporta la decadenza immediata dalla giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive.

3. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i docenti del dipartimento che rivestano ruoli istituzionali, dipartimentali o di Ateneo e/o gestionali di particolare rilevanza.

4. L'elezione dei membri della Giunta avviene successivamente all'elezione del Direttore, e comunque entro un mese dal suo insediamento. Gli eletti restano in carica per un mandato di durata pari a quello del Direttore. I rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia sono eletti a scrutinio segreto in collegio unico, secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente. I rappresentanti dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto nel proprio ambito. Per ciascuna componente ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Le votazioni si svolgono secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Giunta sono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico amministrativo presente in Consiglio di Dipartimento, incluso il personale di Elevata Professionalità ed escluso il Responsabile amministrativo, in quanto già membro di diritto della Giunta. Tutti i componenti della Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.

5. La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento che ne stabilisce di norma l'ordine del giorno e la trasmissione dei materiali utili alla discussione.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei convocati con diritto di voto.

7. La verbalizzazione è affidata dal Direttore a un Segretario scelto tra i membri della Giunta.



8. Il funzionamento della Giunta è in generale disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento di cui al successivo art. 15.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio del Dipartimento

1. Le sedute ordinarie del Consiglio del Dipartimento sono di norma pianificate per semestre, e convocate dal Direttore mediante comunicazione contenente l'ordine del giorno, di norma almeno cinque giorni prima, tenendo conto anche delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è, comunque, tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno 5 componenti del Consiglio. Il Consiglio è convocato, non meno di sei volte l'anno.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza, con convocazione da inviarsi almeno 24 ore prima dell'orario fissato per la seduta, o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti proposti.
3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti. I rappresentanti degli studenti, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, non sono computati a questo fine.
5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può comunque chiederne la verifica prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. In questo caso il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
7. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo è approvato, sono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.



8. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Per specifiche esigenze procedurali o a seguito di motivata richiesta della maggioranza dei presenti, la votazione può essere effettuata per chiamata nominale o a scrutinio segreto. In ogni caso, modalità di votazioni diverse dal voto palese saranno comunicate contestualmente alla trasmissione dell'Ordine del Giorno del Consiglio. Le votazioni a scrutinio segreto anche per via telematica non si applicano per la chiamata dei professori e ricercatori.

9. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, dello Statuto di Ateneo, nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio del Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

10. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità di professori e ricercatori da e verso il Dipartimento in sedute riservate alla partecipazione dei docenti e con limitazione di fascia corrispondente a quella del docente che chiede la mobilità e a quella, o quelle, superiori. Perché il Consiglio possa deliberare è necessario che alla seduta intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto; la deliberazione è assunta con la medesima maggioranza a voto palese. Il Consiglio valuta la coerenza della richiesta con la missione del Dipartimento, il parere dei colleghi dello stesso SSD e dei settori affini a qualsiasi fascia appartengano, la produttività scientifica, la programmazione in essere, il giudizio sulla attività didattica e, per i SSD di competenza, l'impegno formalmente espresso a partecipare allo svolgimento dell'attività assistenziale in conformità con le direttive EAEVE.

11. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un conflitto di interesse, anche potenziale, di un componente del Consiglio (comprese le situazioni che coinvolgano persone con le quali si abbiano legami di parentela o di affinità sino al quarto grado o rapporti di coniugio o di convivenza), la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

12. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore, di norma il Responsabile Amministrativo del Dipartimento. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.



13. Le delibere approvate e firmate dal Direttore e dal Segretario verbalizzante hanno effetto immediato e, previa registrazione nel sistema di gestione documentale, vengono trasmesse ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono sottoposti ad approvazione di norma in apertura della prima seduta utile, previa trasmissione via posta elettronica a tutti i componenti, di norma una settimana prima. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e registrati nel sistema di gestione documentale. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

15. Le deliberazioni e i verbali del Consiglio di Dipartimento sono atti pubblici, ai sensi della normativa in vigore e sono diffusi secondo una *policy* di Ateneo che include i documenti dei Dipartimenti ed è pubblicata nella sezione del portale Unimi dedicato all'Assicurazione Qualità. I verbali delle adunanze del Consiglio sono messi a disposizione di tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Eventuali estrazioni di copie da parte di terzi estranei sono soggette alle norme sull'esercizio del diritto di accesso. La registrazione di delibere e verbali nel sistema di gestione documentale di Ateneo costituisce fase obbligatoria per concludere l'iter di formazione dell'atto, nel rispetto del principio di certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

16. Ai sensi della normativa di Ateneo in materia, qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi, il Direttore di Dipartimento può convocare il Consiglio in seduta telematica. Per seduta collegiale in modalità telematica (o "seduta telematica") si intende l'adunanza alla quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite strumenti audio-video e per la quale la sede di convocazione dell'organo collegiale è virtuale. Per argomenti di natura meramente tecnica o con carattere di estrema urgenza, e solo se precedentemente discussi in fase istruttoria, in via eccezionale il Presidente dell'organo collegiale può convocare una seduta straordinaria da svolgersi in modalità asincrona via posta elettronica, nella quale sottoporre agli altri membri un unico testo di delibera sul quale esprimere, via email, voto favorevole, contrario o di astensione. La modalità di convocazione, i *quorum* per la validità delle sedute telematiche e per l'approvazione delle delibere seguono le medesime regole delle sedute svolte in presenza.

17. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto.

Art. 16

Collegi Didattici e Collegi Didattici Interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, sono costituiti i Collegi didattici e i Collegi didattici interdipartimentali di cui il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali è referente principale o associato. Essi operano ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento generale e delle pertinenti disposizioni del precedente articolo 11 del presente Regolamento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio di Dipartimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dallo stesso Dipartimento.



3. Sono compiti dei Collegi didattici:

- a. formulare suggerimenti al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b. formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c. avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d. esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e. applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite al Dipartimento e, per quanto di competenza, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;
- f. lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- g. lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
- h. la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- i. definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e alla valutazione delle tesi di laurea, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Dipartimento, salvo attribuzione da parte di questo delle relative deleghe;
- j. designare, su proposta del Presidente del Collegio, i controrelatori delle tesi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;
- k. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- l. esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- m. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti, dei titoli conseguiti e delle domande di trasferimento;
- n. applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- o. assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio di Dipartimento.

4. Secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto, fanno parte del Collegio didattico, con diritto di voto, tutti i docenti, responsabili di insegnamenti nel corso di studio, che siano appartenenti al Dipartimento o ai Dipartimenti associati o ad altri Dipartimenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento referente in relazione ai corsi di studio di pertinenza. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, e senza diritto di voto, i professori responsabili di corsi mutuati, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, i professori a contratto e il Personale Tecnico e Amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di studio ai quali essi collaborino.



5. Il Presidente del Collegio didattico convoca e presiede le riunioni del Collegio, svolgendo funzioni di coordinamento ed eventuali compiti a lui delegati dal Direttore.
6. Il Presidente è eletto dal Collegio didattico, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento Referente Principale. È eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento Referente Principale.
7. Il Presidente può designare tra i docenti di ruolo un Vicepresidente, di norma appartenente al Dipartimento Referente principale, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.
8. Il Collegio Didattico può avvalersi del supporto di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, cui potranno essere attribuite deleghe specifiche.
9. Il Collegio Didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità, anche avvalendosi di procedure telematiche. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio.
10. I verbali delle sedute del Collegio Didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento Referente Principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere protocollati e trasmessi agli Uffici competenti.
11. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite dai precedenti commi del presente articolo.
12. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati. Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, la condizione di referente principale per le procedure che ne richiedano l'individuazione, è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.
13. Per i corsi di laurea interdipartimentali, i verbali del relativo Collegio sono trasmessi anche ai Presidenti dei Comitati di direzione e ai Direttori dei Dipartimenti associati. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.



Art. 17

Commissione paritetica dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è Referente Principale

1. Il Dipartimento costituisce una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) quale osservatorio permanente delle attività didattiche ai sensi e con le finalità e i compiti definiti dal comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento generale.
2. La CPDS del Dipartimento è composta da un egual numero di docenti e di studenti, non inferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è referente principale. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione paritetica è tenuta a cooptare studenti che non siano componenti del Consiglio o del Collegio, nel numero occorrente per garantire la pariteticità, individuandoli tra coloro che si sono candidati in risposta a un apposito avviso emanato dal Presidente della Commissione medesima. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.
3. Sono compiti della Commissione paritetica:
 - a. monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b. formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c. individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
 - d. misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
 - e. verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
 - f. redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione annuale di ciascuna Commissione deve essere presentata anche al Nucleo di Valutazione, così come disposto dalla normativa, e al Senato accademico, nonché trasmessa al Consiglio di Dipartimento e ai Presidenti dei Collegi didattici.
 - g. svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - h. formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.



4. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3.
5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
6. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art. 18 **Norme finali**

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento Generale, in tutti i Regolamenti e nelle direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.
2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.